

ESENTE DA... CASSAZIONE... CASSAZIONE... CASSAZIONE...



25859.10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

composta dai seguenti Magistrati:

- 1. Dott. Federico Roselli -Presidente-
- 2. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere-
- 3. " Paolo Stile -Consigliere-
- 4. " Pietro Curzio -Consigliere-
- 5. " Antonio Filippozzi -Consigliere-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

DA

, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacto n. 50, presso lo studio dell'Avv. Bruno Cossu, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'Avv. Michele Caruso come da procura in calce al ricorso

Ricorrente

CONTRO

elettivamente domiciliati in Roma, Via Simeto n. 26, presso lo studio dell'Avv. Filippo Gargallo, che li rappresenta e difende,

Ogg.: Lavoro

R. G. 7174/07

Cron. N. 25859

Rep. N.

Ud. 23.11.2010

3048

unitamente all'Avv. Angelo Roberti, come da procura a margine del controricorso

Controricorrenti

per la cassazione della sentenza n. 210/06 della Corte di Appello di Roma dell'11.01.2006/2.03.2006 nella causa iscritta al n. 925 R.G. dell'anno 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.11.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l'Avv. Savina Bomboi per delega Avv. Bruno Cossu, per la ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Renato Finocchi Gherzi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, ritualmente depositato, espone-
va:

-di avere lavorato come domestica ammessa alla convivenza familiare e alle dipendenze dei coniugi e

dal 28.03.1993 al 29.08.1998;

-di avere ricevuto la retribuzione mensile di £. 400.000, aumentate a £. 700.000 dal 9.01.1997, oltre al vitto e all'alloggio;

-di avere atteso a tutte le faccende domestiche secondo le direttive e le disposizioni degli anzidetti coniugi;

-di non avere goduto per tutta la durata del rapporto di lavoro del riposo settimanale;

-di essere stata malmenata dalla figlia dei datori di lavoro e

*Il Cons. del P.M.
Alessandro De Renzis*

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, con riferimento alla legge n. 339 del 1958 sul rapporto di lavoro domestico (art. 360 n. 3 e n. 5 CPC).

La *ricorrente* osserva che la decisione del giudice di appello non è corretta, in quanto, a fronte del dato di fatto dell'avvenuto svolgimento di prestazioni di lavoro da parte della lavoratrice di "aiuto in casa" a titolo oneroso, sarebbe stato onere degli appellati fornire la prova che lo scambio tra collaborazione domestica e il vitto, l'alloggio e il compenso erogato trovava il proprio titolo in ragioni di ospitalità "in chiave umanitaria".

Con il secondo motivo la ricorrente, nel denunciare violazione della legge n. 304 del 18.05.1973 sul collocamento alla pari e della legge n. 339 del 1958 sul rapporto di lavoro domestico (art. 360 n. 3 CPC), sostiene che le prestazioni rese da uno straniero a favore di una famiglia ospitante, consistenti in una partecipazione ai normali lavori casalinghi, si presumono di lavoro domestico, a meno che non sia fornita la prova della ricorrenza dei presupposti di lavoro c.d alla pari.

Con il terzo motivo la ricorrente, nel dedurre vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, contesta la decisione di appello per avere escluso il carattere oneroso del rapporto in relazione alla ritenuta modestia del contributo economico offerto pari a €. 700.000 negli ultimi tempi (360 n. 5 C.P.C.)

Il lous. rel. art.

Alessandro

de Serris

Gli esposti motivi, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Il giudice di appello, come già detto, ha ritenuto che il rapporto in questione fosse sorto esclusivamente per ragioni umanitarie, ma nel procedere a tale valutazione non ha dato il dovuto rilievo alla causa del negozio intercorso tra le parti in relazione allo scambio tra le prestazioni tipiche del lavoro domestico e compenso, oltre vitto ed alloggio

Le valutazioni espresse da tale giudice sono peraltro motivate con riferimento alle risultanze testimoniali contraddittorie ed imprecise circa le modalità dello svolgimento dell'attività da parte della [redacted] presso l'abitazione degli appellati, con conseguente esclusione di un rapporto di lavoro subordinato.

Le riferite argomentazioni non sono ispirate a corretti criteri giuridici, giacché nel caso di specie non é in contestazione il fatto dell'espletamento di prestazioni oggettivamente configurabili come tipiche del lavoro domestico, sicché la sussistenza del rivendicato rapporto di lavoro subordinato avrebbe potuto essere esclusa, qualora fossero emersi i presupposti per la configurabilità di un rapporto c.d. alla pari, quali risultano delineati dalla richiamata legge n. 304 del 1973, il che non è dato cogliere nella decisione impugnata.

La sentenza impugnata contrasta con il principio di diritto secondo cui lo scambio di prestazioni di lavoro domestico, rese da una straniera estranea alla famiglia, contro vitto, alloggio e re-

*Il caso rel. cit.
Orlando de Paris*

tribuzione pecuniaria sia pur modesta dà luogo a rapporto di lavoro subordinato, ove non risultino tutti gli elementi del rapporto cosiddetto alla pari, richiesti dalla legge 18 maggio 1973 n. 304.

La sentenza deve perciò essere cassata per errore di diritto e, non occorrendo nuovi accertamenti di fatto sul punto (nella motivazione si legge che " il contributo economico offerto solo negli ultimi tempi era salito a lire 700.000 mensili), deve ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., decidersi nel merito affermando la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

La causa deve per contro essere rinviata ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Roma in diversa composizione, in ordine al calcolo delle retribuzioni pretese dall'attuale ricorrente.

2 Con il quarto motivo la ricorrente, nel lamentare violazione degli artt. 115, 420 e 437 CPC, nonché illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento all'art. 437 CPC, sostiene che il giudice di appello, pur sollecitato ad esercitare i poteri officiosi con riguardo alle prove richieste, erroneamente non ha disposto l'integrazione istruttoria e ha rigettato la domanda per non essere stata raggiunta la prova.

Le doglianze contenute in tale motivo, riguardanti sostanzialmente la valutazione delle prove, possono ritenersi assorbite in conseguenza e per l'effetto dell'accoglimento dei primi tre motivi.

*Il Cons. ult. ist. -
Alessandro De Luigi*

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P Q M

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma addì 23 novembre 2010

Il Consigliere relatore estensore

Alessandro De Renzi

Il Presidente

Federico Poelli

Alessandro De Renzi
 Segretario
 DELLA
Depositato in Cancelleria
 oggi, **21 DIC 2010**
 Segretario
Federico Poelli
 DELLA CANCELLERIA



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533